



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Risorse idriche e attività estrattive

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 2008.9.8/2008/45

Oggetto: Rinnovo della Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 2 pozzi di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Mosca 151, nel comune di Milano, rilasciata alla RESIDENZA CHALET - Id Pratica MI03111202024

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

PREMESSO che con nota prot. n. 88700 del 24/05/2024 la RESIDENZA CHALET con sede legale in via Mosca 151- 20152 Milano ha trasmesso l'istanza per il conseguimento del Rinnovo della Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee per una portata media di 4 l/sec. e per una portata massima di 6 l/sec. a mezzo di n. 2 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore, con restituzione delle acque decadenti dall'impianto a scambio termico a mezzo di n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Mosca 151, nel comune di Milano, nel foglio 455 mappale 336 di proprietà del richiedente, come si evince dalla documentazione allegata agli atti;

VISTA la normativa di settore, art. 43 comma 1 lettere a) e b) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26, che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di autorizzazioni e concessioni relative allo scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee ai sensi del regio decreto n. 1775/33;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria di cui all'Allegato n. 1 prot. n. 85266 del 07/05/2025 parte integrante del presente atto;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, la concessione può essere rilasciata ed è vincolata all'osservanza degli obblighi e delle condizioni previsti al Disciplinare allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate :

- la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione delle acque sotterranee ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorran ulteriori garanzie a tutela di detto regime oltre a quelle indicate nel disciplinare allegato;
- le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sulla base dell'istruttoria svolta risultano innocue per gli interessi pubblici e per i diritti di terzi;
- la quantità d'acqua richiesta si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata.

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

DECRETA

per le ragioni indicate in premessa, alle condizioni di seguito elencate e fatti salvi i diritti di terzi,

1) di rilasciare alla RESIDENZA CHALET con sede legale in via Mosca 151- 20152 Milano, c.f./p.iva 97673630154, il Rinnovo della Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 2 pozzi di presa e n. 1 pozzo di resa, ubicati in via Mosca 151, nel comune di Milano (Id. pratica MI03111202024);

1-bis) la Concessione per piccola derivazione di acque pubbliche ha durata di anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza del precedente decreto di concessione R.G. 8401 del 28/07/2010 con scadenza il 27/07/2025 e quindi con nuova scadenza il 26/07/2040, così come stabilito dall'art. 20 del Regolamento Regionale n.2/2006 ed è vincolata all'osservanza degli obblighi e delle condizioni previsti dal Disciplinare allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale;

2) per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento.

3) il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.L., notificato al concessionario.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di notifica, ferma restando la competenza diretta in materia di ricorsi avverso i provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia di acque pubbliche dei Tribunali delle Acque Pubbliche. Il termine per ricorrere a questi ultimi Tribunali è di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Arch. Marco Felisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile dell'istruttoria e del procedimento amministrativo Dott.ssa Irene Denaro

Responsabile dell'istruttoria e del procedimento tecnico Ing. Valeria Amodio